



Verbale per seduta del 03-05-2018 ore 09:30

CONSIGLIO COMUNALE
I COMMISSIONE

Consiglieri componenti la Commissione: Maika Canton, Felice Casson, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, Andrea Ferrazzi, Rocco Fiano, Enrico Gavagnin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Marta Locatelli, Deborah Onisto, Giorgia Pea, Paolo Pellegrini, Francesca Rogliani, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Chiara Visentin.

Consiglieri presenti: Maika Canton, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, Rocco Fiano, Enrico Gavagnin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Deborah Onisto, Giorgia Pea, Francesca Rogliani, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Barbara Casarin (sostituisce Marta Locatelli), Alessio De Rossi (sostituisce Chiara Visentin), Bruno Lazzaro (sostituisce Andrea Ferrazzi), Giovanni Pelizzato (sostituisce Felice Casson), Silvana Tosi (assiste), Sara Visman (assiste).

Altri presenti: Presidente del Consiglio Ermelinda Damiano, Direttore Francesco Vergine.

Ordine del giorno seduta

1. Prosecuzione dell'esame della Proposta di Deliberazione PD391 del 23/10/2017 : Regolamento interno del Consiglio comunale. Modifiche ,integrazioni e nuova denominazione.

Verbale seduta

SAMBO: alle ore 9.50 riscontrato il numero legale apre ai lavori dando letture dell'ordine del giorno aprendo al dibattito in relazione all'articolo 14 - Questioni pregiudiziali esospensive.

DE ROSSI: chiede se le questioni pregiudiziali quando possono essere fatte ,se solo in Consiglio oppure anche durante i lavori di commissione possa essere avviata una procedura simile.

MICHIELETTO: cita il comma 2 dell'articolo 14 "Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte prima che abbia inizio la trattazione degli oggetti cui si riferiscono" e dichiara che puo' essere intesa valida anche durante i lavori di commissione.

SAMBO: chiede, nel merito della seconda parte del comma 2, quale sia la ratio dell'ammissibilità .

DAMIANO: dichiara riferirsi al caso di un consigliere che chieda il ritiro di una delibera prima dell'inizio dei lavori ed il citato comma 2 si deve intendere in stretto collegamento con il comma 3 dello stesso articolo (3. Dopo l'illustrazione della questione da parte del proponente, viene concessa la parola ad un oratore a favore e ad uno contro. Tali interventi sono possibili nel limite di tre (3) minuti ciascuno.).

MENARDI: riporta che al comma 3 ci si attiene alla procedura di cui al comma 2 e si proceda all'istruzione quando le questioni poste prima della trattazione o se il Consiglio ne ha riconosciuto l'ammissibilità dell'oggetto esistente anticipatorio.

LA ROCCA: chiede la natura della questione pregiudiziale .

DAMIANO: dichiara che si richieda una adeguata motivazione compresa anche quella politica.

MENARDI: conferma che ogni intenzione debba essere supportata da una motivazione adeguata.

LA ROCCA: chiede chiarimenti come in merito alla cancellazione degli "incidenti di rito" che risulta essere presente al comma 1 del vigente regolamento.

MICHIELETTO: riconosce come sia una definizione non chiara e quindi omessa.

PELLIZZATO: ritiene debba esserci una adeguata motivazione e poter meglio capire o sviluppare in modo diverso il concetto.

SAMBO: afferma che in altre parti del testo non si "parla" di motivazione senza Adeguata discussione.

VISMAN: considera limitanti i 3 minuti per ogni intervento come riportato al comma 3 e ritiene debbano essere dati almeno 5 minuti a disposizione dei consiglieri.

DE ROSSI: ribadisce che bisogna porre la questione pregiudiziale anche durante i lavori di commissione e considera adeguati i tre minuti dedicati all'intervento da parte di un consigliere.

VISMAN: ritiene necessari ,per taluni casi almeno 5 minuti a disposizione ed afferma la sua intenzione di proporre un emendamento in merito.

DAMIANO. Afferma di riservarsi nel merito.

FIANO: ritiene che nel caso di una pregiudiziale siano più che sufficienti 5 minuti.

PELLIZZATO: afferma che a seguito di una trattazione in commissione non sia possibile concedere, durante i lavori del Consiglio Comunale solo 3 minuti, ritenendo necessari 5 minuti se non una decina come riportato nel Regolamento in vigore.

SAMBO: lamenta i casi di delibere giacenti in commissione e che non vi sia modo di trattarle nello specifico.

CENTENARO: ritiene che la Presidente del Consiglio possa decidere il tempo necessario per una sospensione della discussione e rinvio in Commissione e l'uso del buon senso per poter definire i tempi di gestione riguardanti le delibere.

DAMIANO: ricorda che esiste l'articolo 18 nel merito della sospensione della discussione e rinvio in Commissione.

MICHIELETTO: cita la possibile verifica di ritiro di una delibera da parte di un assessore anche se non sia chiaramente normato il caso.

DAMIANO: ricorda che l'articolo 18 norma nel merito di rimettere le proposte all'esame delle Commissioni relative, come riportato al comma 1 del citato articolo.

DE ROSSI: chiede se una delibera possa essere ritirata da un proponente senza alcuna motivazione e cosa accade se vi siano più firmatari.

SAMBO: ritiene che la questione non sia normata. Ricorda inoltre che sia necessaria da parte di tutti i proponenti perché possa essere ritirata mentre nel caso singolo basti il ritiro della firma del singolo proponente.

TOSI: si dichiara favorevole siano concessi 5 minuti a disposizione degli interventi.

LAZZARO: manifesta la propria contrarietà a concedere solo 3 minuti, ritenendo indispensabile sia almeno 5 a disposizione per ogni intervento. Ricorda che qualsiasi regolamentazione potrà andare a discapito di chi dovrà normare in futuro.

PEA: ritiene sia necessario rivedere i tempi di intervento, invitando la Presidente di ascoltare le richieste poste durante la seduta.

DE ROSSI: dichiara che la maggioranza sia aperta alla tempestiva degli interventi.

SAMBO: prosegue con i lavori all'ordine del giorno affrontando gli articoli 15 e 15 bis inerenti il regolamento interno del Consiglio comunale. Modifiche, integrazioni e nuova denominazione.

MICHIELETTO: illustra che sul tema degli emendamenti vi sia stata una generale revisione ed ampliamento di talune specifiche rispetto alla "scarsa esposizione precedente". Illustra gli articoli: Art. 15 Emendamenti alle proposte di deliberazione 1. Gli emendamenti e i subemendamenti (proposte di modifica ad un emendamento) devono essere proposti in conformità alle indicazioni della Presidenza del Consiglio e presentati alla commissione consiliare competente o alla Segreteria generale secondo le modalità di cui ai commi seguenti. 2. Abrogato 2 bis. Gli emendamenti e i subemendamenti, presentati alla Commissione consiliare competente devono essere depositati alla Segreteria della Commissione stessa ed in seguito esaminati e discussi. 2 ter. Gli emendamenti presentati in Commissione e da questa esaminati devono essere inviati in Consiglio per essere sottoposti al voto. 2 quater. In via residuale gli emendamenti e i subemendamenti possono essere presentati, in Segreteria generale, almeno quarantotto (48) ore prima dell'ora di convocazione del Consiglio, escludendo dal computo i giorni di sabato, domenica e le festività. Il proponente della deliberazione può presentare emendamenti anche oltre tale termine purché corredati dai pareri di regolarità tecnica, contabile e, ove necessario, del parere del Collegio dei Revisori. 2 quinquies. La Conferenza dei Capigruppo può prevedere in via eccezionale una motivata deroga alle scadenze previste, fissandone un diverso termine, per la presentazione di emendamenti e subemendamenti di cui al comma 2 quater. 2 sexies. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti e subemendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione ascalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il/la Presidente, coadiuvato dalla Segreteria generale, pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Su richiesta di almeno tre (3) Consiglieri/e o qualora il/la Presidente lo ritenga opportuno, il Consiglio decide senza discussione sulla determinazione degli emendamenti da porre in votazione ai sensi del presente comma. 3. Gli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine che il/la Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione. Gli emendamenti del proponente la deliberazione sono votati comunque con priorità. 3 bis. I subemendamenti sono discussi e votati prima dell'emendamento cui si riferiscono. 3 ter. Più emendamenti o subemendamenti presentati dallo stesso o dagli stessi consiglieri, possono essere oggetto di un'unica illustrazione, discussione e votazione se non vi è opposizione da parte di alcun consigliere e se il/i proponente/i lo accetta. 4. Dopo l'illustrazione dell'emendamento o del subemendamento da parte del proponente seguono gli interventi comprensivi delle dichiarazioni di voto, che non possono superare i tre (3) minuti. (Comma aggiunto - Delib. C.C. n.33 del 20.2.1995) 4 bis. Gli emendamenti riguardanti lo stesso argomento, lo stesso articolo o comunque aventi contenuti omogenei, e i subemendamenti ad essi collegati, sono esaminati congiuntamente nell'ambito di un'unica discussione. Per l'illustrazione può intervenire un firmatario per emendamento. Successivamente all'illustrazione, può intervenire per dichiarazione di voto un/a Consigliere/a per ogni Gruppo consiliare per un massimo di tre (3) minuti. 5. Per ciascun emendamento e subemendamento devono essere acquisiti, prima della votazione, i pareri di regolarità ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l'eventuale parere del Collegio dei Revisori. In assenza dei pareri il/la Presidente dispone la sospensione della discussione fino all'acquisizione degli stessi. 6. Per gli emendamenti e i subemendamenti concernenti le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione e al rendiconto dell'Ente, si applicano le specifiche disposizioni contenute nel regolamento di contabilità.

Art. 15 bis. Dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti e dei subemendamenti 1. Il/la Presidente, sentito la Segreteria generale, dichiara l'inammissibilità degli emendamenti e subemendamenti quando: a) siano estranei all'oggetto della discussione; b) rendano palesemente incoerenti le diverse parti del documento; c) siano in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta; d) siano pervenuti oltre il termine fissato dall'articolo 15 commi 2 quater e 2 quinquies.

2. Qualora il parere di regolarità tecnica o contabile sia contrario, il/la Presidente, sentito il parere motivato della

Segreteria generale, può dichiarare inammissibile un emendamento o un subemendamento per ragioni diverse da quelle di cui al comma 1.

3. Se il proponente si oppone alla dichiarazione di inammissibilità e ne chiede l'esame, delibera il Consiglio, senza discussione. 4. Ove il Consiglio proceda alla deliberazione e non intenda conformarsi ai pareri di regolarità deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 5. Il presente articolo trova applicazione anche agli emendamenti e subemendamenti relativi alle proposte di deliberazione in materia di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Ente, salve le specifiche disposizioni del Regolamento di contabilità

SAMBO: chiede se vi siano quesiti da parte dei presenti.

VISMAN: ritiene che quanto riportato dal comma 4 dell'articolo 15 sia alquanto macchinoso ed antiproduttore e non concorda che "all'illustrazione, può intervenire per dichiarazione di voto un/a Consigliere/a per ogni Gruppo consiliare per un massimo di tre (3) minuti."

PELLIZZATO: ritiene vi sia disparità di trattamento quanto espresso al comma 2 quarter dell'articolo 15 e ritiene possa essere buona norma riapplicare la parte riportata nell'attuale regolamento in vigore.

DE ROSSI: si dichiara concorde su quanto espresso dalla consigliera Visman nel merito del comma 4 bis articolo 15 e ritiene si debba disciplinare le tempistiche collegate ai subemendamenti.

ONISTO: ritiene non chiara la parte riportata al comma 2 quarter ritenendo che l'organizzazione rimanga al lavoro dei capogruppi. Ritiene si debba rivedere il tema delle scadenze e "sfugge" quanto riportato al comma 3 "sono discussi e votati secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine che il/la Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione." e la ratio stessa del comma.

MICHIELETTO: ricorda che al comma 3 si fa riferimento alla discrezionalità da parte della Presidente .

TOSI: richiede chiarimenti in merito al comma 2 quarter e 2 quinquies e consiglia di escludere : "in via eccezionale" una motivata deroga alle scadenze previste [...]. Inoltre ritiene che all'articolo 3 ci si debba attenere all'ordine di presentazione e non "secondo l'ordine che il/la Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione".

VISMAN: chiede chiarimenti in merito al comma 2bis per quanto riguarda la ratio della tempistica .

FIANO: chiede se vi sia un obbligo perchè gli emendamenti debbano essere presentati in commissione e ritiene vi sia una contraddizione tra quanto formulato al comma 4 con quanto riportato al comma 4bis.

LA ROCCA: richiede una modifica del comma 4bis.

DE ROSSI: ritiene si debba avere, ai fini della discussione, in commissione il contributo e la presenza dei tecnici amministrativi.

PELLIZZATO: pone attenzione ad una sistematica calendarizzazione in modo sistematico dei lavori della commissione.

GIUSTO: concorda con quanto appena espresso.

DE ROSSI: ribadisce che tutto sia regolamentato con la presenza dei tecnici di riferimento, per meglio conoscere quanto necessario.

MICHIELETTO: risponde nel merito della questione degli emendamenti sia nel caso della commissione - che non godono del potere deliberante spettante invece al Consiglio - e che nel primo comma gli emendamenti ed i subemendamenti (proposte di modifica ad un emendamento) devono essere proposti in conformità alle indicazioni della Presidenza del Consiglio e presentati alla commissione consiliare competente o alla Segreteria generale secondo le modalità di cui ai commi seguenti. Ricorda che la presentazione degli atti in commissione consente di facilitare il successivo esame rendendoli più "trattabili" in Consiglio Comunale.

MENARDI: riporta di alcuni casi in cui gli emendamenti accolti dalla collegialità della commissione abbia agevolato poi la discussione durante i lavori in Consiglio.

FIANO: pone la questione se una discussione di una delibera ,approvata in Consiglio, qualora presentasse emendamenti ritenuti adeguati potrebbero modificare la delibera stessa.

MICHIELETTO: ricorda che le delibere non possono subire modifica durante i lavori di commissione.

VISMAN: chiede quale percorso segua un emendamento nel suo iter.

MICHIELETTO: ricorda l'iter deve essere quello prestabilito

SAMBO: ritiene si debba proporre in modo semplificato quanto riportato al comma 4bis dell'articolo 15. Chiude i lavori di commissione alle ore 11.40 rinviandoli ad una prossima seduta.